

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII  
n. 8

## RISOLUZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(Relatore DE CARLO)

*approvata nella seduta del 6 dicembre 2023*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE PIANTE OTTENUTE MEDIANTE ALCUNE NUOVE TECNICHE GENOMICHE, NONCHÉ AGLI ALIMENTI E AI MANGIMI DA ESSE DERIVATI, E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 DEFINITIVO)**

*Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

**Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 2023**

## INDICE

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i> 3
-------------------------------	---------------

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625,

premesso che le nuove tecniche genomiche (NGT):

– costituiscono un gruppo di tecniche distinte da quelle consolidate (OGM) in quanto introducono modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili;

– offrono opportunità innovative per intervenire sul materiale genetico di uno stesso organismo, o di organismi appartenenti alla stessa specie, al fine di indirizzare le mutazioni in modo controllato accelerando l'evoluzione di varietà vegetali con caratteristiche specifiche e più performanti rispetto a stress ambientali e malattie, dando luogo ad organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali ovvero a organismi più complessi;

considerato che:

– alla luce dei risultati ottenuti dallo studio sulle NGT e della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 (SWD(2021) 92 *final*), la Commissione europea ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di organismi geneticamente modificati (OGM), che ad oggi si applica anche all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi ottenuti mediante le NGT, inclusi i prodotti che contengono o sono costituiti da tali organismi, nonché l'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da tali organismi, non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute tramite alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi;

– la procedura di autorizzazione e le prescrizioni in materia di valutazione del rischio previste per gli OGM possono essere infatti sproporzionate o inadeguate, quando proprio inapplicabili, posto che le modificazioni genetiche introdotte dalle NGT, in alcuni casi, non sono distinguibili con metodi analitici dalle mutazioni naturali o dalle modificazioni genetiche introdotte dalle tecniche di selezione convenzionali;

– la normativa dell'Unione in materia di OGM non favorisce lo sviluppo di prodotti innovativi e vantaggiosi che potrebbero contribuire alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agroalimentare e considerato altresì che è tanto più indispensabile la predispo-

sizione di una legislazione specifica per gli organismi ottenuti mediante NGT;

preso atto che:

– la proposta di regolamento opera una distinzione tra piante NGT di categoria 1 e piante NGT di categoria 2 in base alla complessità della modificazione genetica introdotta, stabilendo che nelle NGT di categoria 1 siano ricomprese le piante che potrebbero anche essere presenti in natura, o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, e che pertanto possono essere trattate derogando pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, mentre tutte le piante che non rientrano nella categoria 1 restano soggette alle prescrizioni di cui alla legislazione in materia di OGM;

– per le piante NGT di categoria 1 (ottenute nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 1 della proposta di regolamento) è prevista una procedura cosiddetta « di verifica ». Tali piante sono di fatto trattate in modo analogo alle piante convenzionali e non richiedono l'autorizzazione, la valutazione del rischio, la tracciabilità e l'etichettatura secondo quanto invece previsto per gli OGM;

– per le piante NGT di categoria 2, che non rientrano nella categoria NGT 1, è richiesta una procedura di autorizzazione e di valutazione del rischio; tali piante restano soggette alle prescrizioni previste in materia di OGM pur tuttavia con opportuni adattamenti;

valutato che:

– al fine di consentire a tutti gli agricoltori italiani ed europei di sfruttare pienamente le opportunità offerte dalle NGT, e anche a fronte dei risultati straordinari messi a disposizione da numerosi progetti di ricerca, sarebbe opportuna una revisione dei criteri di equivalenza di cui all'allegato 1 della proposta di regolamento;

– anche alla luce degli obiettivi della strategia *Farm to Fork*, la riduzione dell'uso di fitofarmaci in agricoltura costituisce una priorità necessaria a contrastare l'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria, nonché la perdita di biodiversità e considerato che l'efficacia di molti principi attivi è limitata dall'insorgenza di popolazioni di erbe infestanti resistenti, la proposta di regolamento dovrebbe escludere dal riconoscimento di NGT 1 le piante modificate per la tolleranza agli erbicidi, posto che la coltivazione di tali piante in ambiente non adeguato può portare allo sviluppo di nuove resistenze o alla necessità di aumentare le quantità di erbicidi applicati;

– occorre garantire ai consumatori la massima trasparenza ed informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e rilevato che la proposta di regolamento prevede a tal fine che, oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 21 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, nonché a quelle previste da altre norme dell'Unione, l'etichettatura dei prodotti NGT di

categoria 2 autorizzati possa menzionare il tratto, o i tratti, conferiti dalla modificazione genetica, è opportuno riportare in etichetta tutte le caratteristiche ottenute con le modificazioni genetiche introdotte;

– l’impatto dei cosiddetti *assets* intangibili quali i brevetti è sempre più determinante per la gestione strategica ed economica delle imprese e, nel caso dell’innovazione genetica delle piante, per la competitività dell’industria biotecnologica dell’Unione, è indispensabile che la Commissione conduca uno studio sull’impatto che i brevetti e le relative pratiche di licenza possono avere sull’accesso dei selezionatori al materiale genetico e alle relative tecniche nonché sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale per gli agricoltori;

impegna il Governo ad adoperarsi, nelle competenti sedi unionali, affinché:

1. siano rivisti i criteri di equivalenza delle piante NGT rispetto alle piante convenzionali di cui all’allegato 1 della proposta di regolamento, al fine di ampliare il numero delle modificazioni genetiche apportate rispetto alla pianta ricevente/parentale;

2. siano escluse dalle piante NGT di categoria 1 le piante tolleranti agli erbicidi, la cui coltivazione deve restare soggetta ai requisiti di autorizzazione, tracciabilità e monitoraggio;

3. sia specificato che l’etichettatura dei prodotti NGT di categoria 2, nella parte di contenuto aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria prevista dalla legislazione vigente, riporti l’indicazione di tutte le caratteristiche ottenute con le modificazioni genetiche introdotte al fine di evitare informazioni fuorvianti o non chiare;

4. sia prevista la realizzazione di uno specifico studio, condotto dalla Commissione europea, sull’impatto dei brevetti e delle relative licenze al fine di garantire un più elevato livello di sicurezza delle innovazioni introdotte oltre che la competitività del mercato del materiale riproduttivo vegetale;

5. sia opportunamente valutata la circostanza per cui l’importazione di piante NGT di categoria 2 prodotte da Paesi terzi sia sottoposta agli stessi controlli previsti per la produzione di piante della medesima categoria all’interno dell’Unione.





